



**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**IL PRESIDENTE**

**OGGETTO: Ricorsi in materia di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile e penale.**

Rilevato che da qualche tempo, nella materia in oggetto indicata, soprattutto con riguardo al settore penale, da parte dell'utenza si sono manifestate incertezze in ordine alla cancelleria competente per il deposito dei ricorsi, alla notifica da compiere al Ministero della Giustizia (litisconsorte necessario) e al giudice competente a deciderli, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.

Avverso i decreti di liquidazione di liquidazione in materia di Spese di Giustizia di cui agli artt. 82 e 83 TUSG, è previsto, come è noto, come mezzo di impugnazione il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002 che richiama la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs 150/2011 e, pertanto, il rito civile sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.

Tale ricorso, proposto al Presidente del Tribunale, capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, deve essere depositato, per la relativa iscrizione, presso il Ruolo Generale Civile affari contenziosi di questo Tribunale ed è assoggettato sia al versamento del Contributo Unificato ai sensi dell'art. 9 e ss. TUSG, sia ai diritti per le anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 TUSG.

L'opposizione, che deve essere proposta entro 30 gg dalla comunicazione dell'avviso (v. Corte Cost. 12 maggio 2016 n. 106), va notificata al Ministero della Giustizia, che è litisconsorte necessario, ed è decisa dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, secondo prevista turnazione tabellare relativa ai giudici appartenenti alla sezione civile, la cui competenza appare opportuno prevedere al riguardo, pure in



materia di ricorsi avverso provvedimenti resi dal giudice penale, tenuto conto del rito civile sommario di cognizione da adottare.

Dovendosi peraltro sottolineare come, nella materia in esame, il decidente abbia il potere/dovere di richiedere *ex officio* documenti ed informazioni necessari ai fini della decisione (Cass. 10 gennaio 2017 n. 365).

Vale la pena rammentare poi come, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese sia solo il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo in quanto l'ammissione al patrocinio escludendo la configurazione di un incarico professionale fra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura fra il difensore e lo Stato.

Analoghe modalità ed identici mezzi e termini di impugnazione valgono per le opposizioni al decreto di liquidazione onorari della persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, delle persone nei cui confronti è stato emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso previsto dall'art. 52 c.p. del difensore di ufficio, del difensore di persona irreperibile, di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi, di spese straordinarie di cui agli artt. 115, 115 bis, 116, 117, 169 e 70 TUGS.

Quanto al ricorso avverso il decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale, lo stesso va pure ex art. 99 TUGS presentato al Presidente del Tribunale, registrato con le modalità summenzionate e deciso con rito civile sommario di cognizione dal Presidente o da un suo delegato, secondo prevista turnazione tabellare.

Analoghe modalità valgono per il ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato emesso di ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, per superamento dei limiti reddituali ex art. 112 TUGS.

Al riguardo, appare opportuno segnalare che, secondo Cass. Pen., sez. 4<sup>^</sup>, sentenza 10 marzo 2017 n. 11771, "*in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato*

*per i non abbienti, l'art. 113 del D.P.R. 115 /2002 deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 stesso D.P.R. può proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge".*

Soggetto legittimato all'impugnazione, nelle fattispecie previste dall'art. 99 TUGS (opposizione a rigetto ed a revoca ammissione) è la sola parte e non anche il difensore (v., con riguardo ai provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio dello Stato ordinanza n. 21997 dell'1 settembre 2018 resa dalla 6<sup>a</sup> sezione civile della Corte di Cassazione secondo cui, nella fattispecie in esame, l'unico soggetto ad avere la legittimazione *ad opponendum* è la parte e non anche il suo difensore).

Va poi rammentato che la citata opposizione ex art. 99 va necessariamente notificata, oltre che al Ministero della Giustizia esclusivo titolare del rapporto debitorio, all'ufficio finanziario che è parte nel relativo procedimento ove la revoca sia stata disposta su richiesta dello stesso.

\*\*\*

Quanto invece al mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, lo stesso va individuato, ai sensi dell'art. 136 del DPR 3 maggio 2002 n. 115, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella sopra descritta disciplina penalistica di cui agli artt. 99,112 e 113 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, *"pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti"* (Cass. Sez. 1<sup>a</sup>, sent. n.13807 del 23/06/2011; Cass. Civ. sez. 6<sup>a</sup>, ordinanza n. 5535, 15 novembre 2017).

Dovendo, per completezza, rammentare infine che, nella fattispecie in questione, i presupposti per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio non coincidono con quelli relativi alla fondatezza della domanda di merito, avendo ad oggetto sostanzialmente, oltre che i presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio stesso, la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte nell'agire o resistere in giudizio.

\*\*\*\*

Si dispone la trasmissione della presente nota al Presidente e ai magistrati della sezione civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, al responsabile del Ruolo Generale Civile affari contenziosi il quale, dopo il deposito, l'iscrizione e la verifica in ordine agli adempimenti di rito, sottoporrà il fascicolo allo scrivente per la diretta trattazione o per la eventuale delega.

Si dispone l'inserimento del presente nel sito Web del Tribunale di Ragusa.

Ragusa, 8 novembre 2019

Il Presidente del Tribunale

Biagio Insacco

